

Publicato il 05/06/2018

N. 06269/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04864/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4864 del 2018, proposto da

Rinaldo Nunzio Anastasi, Rosalia Gioglio, Patrizia Italia, Ester Elide Lemmo, Enrica Marano, Maria Ricciardello, Leon Zingales, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano n. 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vito Lo Scrudato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari

- della Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4537 del 16 marzo 2018 - a.s. 2017/18 Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni di esame nella parte in cui, all'art. 2.d.b. Disposizioni particolari - Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2) È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico. -Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni: - dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017;

- della Nota A00DGGOSV n. 6078 del 6 aprile 2018 a firma del Direttore generale pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dott.ssa M. A. Palermo, nella parte in cui l'Amministrazione, a seguito di un riesame della questione, nel consentire ai dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado di presentare istanza di partecipazione come presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in modalità cartacea secondo un modello differente (all. 1), soltanto se provvisti "di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo

grado”, ha affermato che: “non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima del 9 aprile o che non siano redatte secondo l'allegato modello (all.1)”; nel suddetto modello (all. 1), il dirigente scolastico “dovrà dichiarare che sarà comunque garantito il regolare svolgimento degli esami di stato del primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che soddisfi tutte le seguenti condizioni: - essere docente di scuola secondaria; - non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado perché già componente di diritto della Commissione d'esame; - aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”;

e per l'adozione di misura cautelare volta ad accogliere

- la domanda di nomina a Presidente degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado degli odierni ricorrenti, secondo il modello allegato 1 di cui alla nota Miur impugnata, ovvero secondo il modello ES-1, già predisposto per gli altri dirigenti scolastici della scuola secondaria o della scuola primaria (ex circolo didattico);

nonché per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata

- del diritto di parti ricorrenti a partecipare alla procedura di nomina a presidente di Commissione agli Esami di Stato del secondo ciclo, per cui è causa, con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione alla stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, tutti dirigenti scolastici, hanno impugnato: la circolare del Miur, avente ad oggetto “*Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni*”, con la quale è stata preclusa “*la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico. Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni: - dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017*”; e la successiva nota, nella parte in cui l’Amministrazione, a seguito di un riesame della questione, ha consentito ai dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado di presentare istanza di partecipazione come presidente di Commissione per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in modalità cartacea secondo un modello differente, soltanto se provvisti “*di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado*”, prevedendo inoltre che nel suddetto modello, il dirigente scolastico “*dovrà dichiarare che sarà comunque garantito il regolare svolgimento degli esami di stato del primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che soddisfi tutte le seguenti condizioni: - essere docente di scuola secondaria; - non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado perché già componente di diritto della Commissione d’esame; - aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*”.

Alla camera di consiglio del 29 maggio, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Sostengono i ricorrenti che la carriera dirigenziale è a ruolo unico e che le restrizioni imposte ai dirigenti preposti a istituti di primo grado violano il principio di uguaglianza.

Il ricorso è fondato.

La questione oggetto del presente giudizio investe la possibilità per l'Amministrazione di prevedere requisiti diversi, ai fini della partecipazione alle commissioni, in relazione al diverso ordine e grado dei dirigenti scolastici.

L'art. 3, d.P.R. 140/2008 ha stabilito che *“Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale”*; per l'art. 1, comma 217, l. 208/2015, che sostituisce il comma 1 dell'art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici), d.lgs. 165/2001, *“Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione... Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni”*.

Le disposizioni sopra citate comportano la previsione di un ruolo unico dei dirigenti scolastici senza alcuna distinzione tra ordine e grado, con la conseguenza che risulta illegittima qualsiasi distinzione tra questi operata dall'amministrazione.

L'Amministrazione, conscia di quanto sopra, con la nota interpretativa impugnata, ha riveduto le proprie determinazioni stabilendo che *“a seguito di un riesame della questione e tenuto conto dei quesiti pervenuti, l'Amministrazione ha ritenuto di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, di presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”*, continuando però a prevedere delle ingiustificate distinzioni.

In primo luogo, ha richiesto, per la partecipazione agli esami del secondo ciclo, la necessità che i dirigenti fossero comunque provvisti *“di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado”*.

Inoltre, ha richiesto ai dirigenti preposti ad un istituto comprensivo o a una scuola secondaria di primo grado l'individuazione di un docente collaboratore *“che soddisfi tutte le seguenti condizioni: - essere docente di scuola secondaria; - non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto della commissione d'esame; - aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”*.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè la necessità del possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, è evidente come tale previsione sia violativa del disposto della legge allorquando è stato istituito il ruolo unico, posto che questo implica una equiordinazione tra tutti i dirigenti.

In relazione poi alle ulteriori attività richieste ai dirigenti di primo grado, sopra descritte, è da rilevare che l'art. 8, comma 2, d.lgs. 62/2017, stabilisce che *“presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche”*.

Per l'art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001 *“nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”*.

Pertanto, in base al disposto di queste norme, l'unico obbligo imposto al dirigente, in caso di sua assenza o in caso di impedimento, è quello di individuare un docente collaboratore, senza che sia necessario, così come invece richiesto dai provvedimenti impugnati, che questo collaboratore non sia *“docente di scuola secondaria”*, non sia *“docente di classe terza di*

scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto della commissione d'esame", oppure abbia "già svolto la funzione di Presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione".

D'altronde, ammettere che il collaboratore individuato dal dirigente di primo grado debba possedere gli ulteriori requisiti previsti dai provvedimenti impugnati, creerebbe comunque una disparità di trattamento tra la categoria dei dirigenti che, come detto, è un'unica categoria all'interno della quale non possono esserci situazioni trattate in modo diverso.

Infine, sempre per i medesimi motivi, è illegittima pure la previsione che impone due modelli e due procedure differenti di presentazione delle domande.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Stante la novità della questione le spese possono essere eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

28/3/2019

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=lar_rm&nrg=201804864&nomeFile=201806269_20.html&subDir=Provvedimenti

Claudia Lattanzi

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201804864&nomeFile=201806269_20.html&subDir=Provvedimenti

8/8